

[Digitare qui]



COMUNE DI
CASTELNUOVO
DI PORTO

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO



[Digitare qui]

[Digitare qui]

In data 14/05/2022, alle ore 12,25, presso il Comune di Castelnuovo di Porto, si è tenuta una riunione per la disciplina della campagna elettorale in occasione delle elezioni comunali indette per domenica 12/06/2022.

Alla riunione, presieduta dalla Dott.ssa Maddalena Piedimonte, Segretario Comunale del Comune di Castelnuovo di Porto, hanno partecipato:

- ~~.....~~ Ufficio di Staff del Segretario Generale
- Dott. Mario Negri, Comandante della Polizia Locale
- Dott.ssa Emanuela Stabile, Responsabile Ufficio Elettorale

i candidati alla carica di Sindaco, o loro delegati, sotto indicati:

- FABIO STAFFONI (12,25)
- VALENTINA PIRAZZA (12,55) DELEGATA
- ~~.....~~
- ~~.....~~

I rappresentanti del Comune e i candidati intervenuti ritengono necessario raggiungere un'intesa tra tutte le parti, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17) nonché "di riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 21) o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10/12/1993 n. 515 - come modificata dalla legge 22/02/2000 n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. 212/1956 come modificata dalla L.130/1975);
- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni** (art.1 L.212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975) e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina (2art. 162 del D.lgs 42/2004).

Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale - dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile

[Digitare qui]



[Digitare qui]

(art. 15, L. 515/1993, come modificato dall'art. 1, comma 178, della L. 27/12/2006, n. 296-Legge finanziaria 2007).

[Digitare qui]

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 L.515/1993).

Le parti politiche si impegnano inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere - necessariamente - rispettate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 L. 212/1956 come modificato dall'art. 6 L. 130/1975); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 L.212/1956 come sostituito dall'art. 3 L. 130/1975);
2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (13 maggio 2022) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicante le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 L. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. 130/1975);
3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 L. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. 130/1975), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. dal 13 maggio 2022 al 10 giugno 2022 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18/06/1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 10,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 L. 130/1975);
5. dalla data di ammissione delle candidature alla carica di Sindaco, sino al penultimo giorno prima della votazione (10 giugno 2022), sono ammesse, su programmi televisivi e radiofonici, su quotidiani e periodici, siti internet, in particolare social network, soltanto le seguenti forme di messaggi politici di propaganda elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, L. 28/2000);
6. dal 15° giorno antecedente a quello della votazione (28 maggio 2022) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (ore 23,00 del 12 giugno 2022) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 L. 28/2000);

[Digitare qui]



COMUNE DI
CASTELNUOVO
DI PORTO



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Inoltre, tutti i candidati intervenuti si sono dichiarati d'accordo:

- nell'evitare manifestazioni folcloristiche, musicali a carattere politico - quali festival e feste di partiti - capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;
- nell'osservare il provvedimento del 10 gennaio 2013 (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013), con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Al termine della riunione i candidati presenti assicurano che adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri sostenitori che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Infine, il Segretario Comunale prende atto con soddisfazione dell'impegno di tutti i candidati presenti ad assicurare la massima correttezza nella competizione elettorale, nel rispetto delle disposizioni normative.

Al fine di assicurarne la massima pubblicità possibile, il presente protocollo di intesa, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo, ci si richiama alle leggi vigenti in materia di propaganda elettorale.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono

FIRMATO

Il Segretario Comunale

i candidati sindaco, o loro delegati:

FABIO SILEMI 12,45

VALENTINA PIRELLA 13,00

.....

.....

(Delegato)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

